

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 2
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
<i>In sede referente</i>	» 9
CONVOCAZIONI	» 9

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Gava.

Disegno di legge:

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Il disegno di legge, dopo che la Commissione ha respinto alcuni emendamenti presentati dai deputati Biondi, Malagugini, Luzzatto e Lattanzi, risulta approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove e dà mandato al deputato Riccio di stendere la relazione per la Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

Parere sulla proposta e sul disegno di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: Facilitazioni di viaggio per gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna (320);

Estensione agli elettori che partecipano alle elezioni comunali, provinciali e regionali delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche (1408) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Senatori Codignola ed altri: Condono di sanzioni per illeciti disciplinari commessi in relazione ed a causa di agitazioni e movimenti sindacali e studenteschi (*Approvato dal Senato*) (1023);

Barca ed altri: Condono di sanzioni disciplinari inflitte per fatti studenteschi e sindacali (591).

La Commissione prosegue nella discussione iniziata nella precedente seduta con l'esposizione del relatore.

Dopo brevi interventi dei deputati Mattarelli e Caruso, il quale si riserva di presentare emendamenti in Assemblea, la Commissione accoglie come testo base il testo trasmesso dal Senato e ne approva gli articoli senza modificazioni. È quindi conferito mandato al deputato Abbiati di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (766).

Dopo breve illustrazione del provvedimento, ripresentato nel testo già approvato dalla Commissione nella passata legislatura, su proposta del relatore Foschi, alla quale si associano i deputati Caruso, Mattarelli ed il rappresentante del Governo, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Al termine della seduta, il Presidente comunica di aver fatto distribuire a tutti i membri della Commissione una documentazione sui passati orientamenti della Commissione stessa in fatto di istituzioni di nuovi comuni.

Il Presidente, rilevato che sin dallo scorcio della III legislatura la Commissione si è soffermata sia sul principio della istituzione di nuovi comuni nelle more dell'attuazione delle regioni (cui è demandata la competenza), sia sui criteri di esame delle varie proposte di legge in materia, ritiene opportuno che anche in questa legislatura la Commissione esprima, anteriormente all'esame delle singole proposte di legge, un suo orientamento di massima sulla questione.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre una breve discussione alla quale prendono

parte i deputati Caruso, Mattarelli, Alfano e il Sottosegretario Gaspari. A conclusione, la Commissione pur manifestandosi in via di principio contraria all'istituzione di nuovi comuni, delibera di nominare un Comitato ristretto che rivaluti globalmente il problema ed accerti, in relazione alle proposte di legge presentate, se si riscontrino elementi di fatto che eventualmente diano luogo ad eccezioni al principio.

Il Presidente espone quindi il programma della visita della Commissione alle scuole di polizia, proposto dal Ministro dell'interno.

La Commissione, dichiarandosi d'accordo sul programma stesso, esprime l'avviso di effettuare la visita nei giorni 16, 17 e 18 giugno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sarti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Tremelloni tiene a precisare che l'articolazione della Commissione in quattro Comitati, competenti in materie diverse, e soprattutto il funzionamento del Comitato pareri cui è demandato l'esame, ai fini del parere sulle conseguenze finanziarie implicate dalle iniziative legislative per ciò assegnate alla competenza della Commissione bilancio, pone il problema di salvaguardare e non vanificare la facoltà di appello in sede di Commissione plenaria delle decisioni adottate in Comitato, a termini dell'articolo 30, secondo comma, del regolamento. Dispone, infatti, tale norma, alla quale bisogna riferirsi anche e a maggior ragione per le deliberazioni adottate in sede di Comitato pareri, che « le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chiedi, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria ».

Pertanto, al fine di consentire a ciascun componente del Comitato e a tutti gli altri

membri della Commissione l'esercizio del potere di appello nei confronti delle deliberazioni adottate in sede di Comitato pareri, il Presidente Tremelloni chiarisce che soltanto in casi affatto eccezionali, in cui ricorrano motivi di particolare urgenza, si riserva la facoltà di valutare, interpretando gli orientamenti emersi in Commissione e il rilievo delle questioni finanziarie implicate, la possibilità di comunicare per iscritto la deliberazione del Comitato (e per ciò stesso rendendola definitiva) anche prima della scadenza dei termini previsti, e che, comunque, di norma, il parere manifestato dal Comitato pareri dovrà ritenersi acquisito alle singole Commissioni di merito soltanto attraverso una comunicazione scritta, inoltrata dalla Segreteria della Commissione, che dia conto del parere medesimo ed eventualmente delle osservazioni, delle motivazioni e delle condizioni che lo accompagnano. Non possono surrogare tale procedura e forma di trasmissione del parere, né comunicazioni anticipate oralmente, né il resoconto delle deliberazioni adottate dal Comitato, pubblicato sul Bollettino delle Commissioni e redatto a tutt'altro fine.

Il Presidente Tremelloni riferisce che il ministro delle partecipazioni statali, non risultando ancora definito e puntualizzato il quadro degli investimenti quantitativi e qualificativi programmati nelle aziende a partecipazione statale ed essendo, d'altra parte, in fase di elaborazione la relazione programmatica del settore, ha chiesto di rinviare ad una prossima seduta, da fissare entro la prima decade del prossimo mese di giugno, l'appuntamento già concordato per la riunione odierna.

Il deputato Raucci solleva una vibrata protesta per l'assenza del ministro Forlani alla seduta odierna, la cui convocazione era stata, del resto, da tempo concordata tra la presidenza della Commissione ed il ministro stesso: se il ministro riteneva di non potere ancora avere elementi sufficienti per illustrare il piano degli investimenti nel settore delle partecipazioni statali, correttezza avrebbe voluto che personalmente — proprio perché convocato ai sensi dell'articolo 38 del regolamento della Camera — fosse intervenuto in Commissione per esporre i motivi e le ragioni sulle quali era basata la richiesta di un rinvio del dibattito. La mancata presenza del ministro delle partecipazioni statali, oltre a coinvolgere delicate questioni di correttezza circa i rapporti tra Parlamento e Governo, costituisce un precedente inammissibile: per

questo la sua parte si riserva di presentare una formale protesta presso la Presidenza della Camera. Propone, quindi, di sospendere brevemente i lavori della Commissione e di pregare il ministro Forlani di venire a riferire, nella stessa mattinata, alla Commissione le ragioni per le quali ha ritenuto di dover rinviare le già preannunciate comunicazioni.

Il deputato Leonardi esprime consenso con le considerazioni svolte dal deputato Raucci, muovendo, altresì, qualche rilievo per la intempestività della comunicazione del rinvio dell'incontro col ministro Forlani.

Il deputato Di Lisa precisa che, nel caso specifico, il ministro Forlani non ha ricusato l'invito di riferire alla Commissione i programmi delle partecipazioni statali, ma ha soltanto chiesto di rinviare l'annunziato incontro, mosso dallo scrupolo di illustrare alla Commissione una relazione più analitica e, al tempo stesso, più aggiornata sulla entità degli investimenti globali e settoriali delle partecipazioni statali, sicché la Commissione non ha motivo di censurare il comportamento del ministro. Aggiunge che il Presidente della Commissione potrebbe organizzare un calendario di lavori nel quale dovrebbero avere priorità le preannunciate comunicazioni del ministro del bilancio e della programmazione economica e, quindi, nel quadro di quelle comunicazioni e dell'eventuale dibattito che la Commissione volesse al riguardo intrattenere, potrebbe inserirsi la illustrazione del ministro delle partecipazioni statali per il settore di specifica competenza.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli ritiene che nessun appunto possa muoversi per essere stata mantenuta ferma la convocazione per la seduta odierna, che ha dato modo alla Commissione di manifestare il proprio pensiero sulla necessità di una tempestiva conoscenza dei dati relativi al settore delle partecipazioni statali.

A sua volta, il deputato Donat-Cattin, premesso che la fissazione dell'ordine del giorno della Commissione spetta al Presidente della Commissione stessa, ritiene irrituale la proposta avanzata dal deputato Raucci.

Il Presidente Tremelloni, riassumendo i termini del dibattito, dichiara, quindi, improponibile la richiesta di sospendere i lavori per una immediata convocazione del Ministro, avanzata dal deputato Raucci, ed assicura che prenderà opportuni e tempestivi contatti con il ministro Forlani per fissare nuovo appuntamento entro la prima decade del prossimo mese di giugno.

Disegno e proposta di legge:

Estensione agli elettori che partecipano alle elezioni comunali, provinciali e regionali delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche (1408);

Consiglio regionale della Sardegna: Facilitazioni di viaggio per gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna (320);

(Parere alla X Commissione).

Il Presidente Tremelloni riferisce che il Comitato pareri nella seduta di giovedì 8 maggio 1969 ha esaminato il disegno e la proposta di legge ed ha deliberato di esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti. Egli stesso ha ritenuto, peraltro, di rimettere lo esame dei due progetti di legge ed il parere al riguardo espresso alla competenza della Commissione in sede plenaria, a termini dell'articolo 30, secondo comma, del regolamento, per esporre alla Commissione stessa talune considerazioni di metodo.

Il Presidente ricorda che tanto il disegno di legge n. 1408 quanto la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna n. 320 sono intesi ad estendere le agevolazioni di viaggio, già contemplate in occasione delle elezioni politiche, anche alle consultazioni a carattere regionale, provinciale e comunale e, al tempo stesso, a stabilire che le medesime riduzioni tariffarie coprono anche i viaggi via mare da e per le isole italiane. I due provvedimenti implicano certamente un onere indeterminato e indeterminabile, a fronte del quale non risulta individuata una specifica indicazione di copertura, limitandosi i due progetti di legge a prevedere che i relativi rimborsi all'Azienda delle ferrovie dello Stato e alle società di navigazione interessate saranno posti a carico dei competenti capitoli di bilancio dello Stato, i cui stanziamenti in atto non potevano però scontare e quindi conteggiare, al momento della determinazione delle relative previsioni, anche le ulteriori facilitazioni di viaggio contemplate dalle due iniziative in esame, sicché dovrebbero risultare, per quanto concerne lo esercizio 1969, insufficienti a fronteggiare l'ulteriore maggiore spesa implicata dalle iniziative legislative medesime.

Il Presidente ricorda, quindi, che la proposta di legge n. 320 ha avuto un *iter* abbastanza travagliato; è stata più volte esaminata dal Comitato pareri prima e dalla Commissione plenaria poi, che, pur registrando il consenso di tutte le parti politiche sul merito del provvedimento — inteso a rendere effet-

tivo e pienamente operante l'esercizio del diritto elettorale previsto dalla Costituzione — dovette a più riprese rinviare la definizione del parere su richiesta del Governo, il quale, mentre segnalava l'assoluta carenza di indicazioni circa le conseguenze finanziarie implicate, preannunciava la elaborazione di una iniziativa governativa per una generale, organica e completa disciplina legislativa della materia (non limitata, quindi, alle consultazioni elettorali della Sardegna), con adeguate indicazioni di spesa e copertura. E anche da ricordare che, dopo l'approvazione dello schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, la Camera consentì ancora un mese alle addotte esigenze di mettere a punto il provvedimento sotto il profilo tecnico e finanziario.

In data 7 maggio è stato presentato l'annunciato disegno di legge, che, con l'emendamento poi suggerito in Comitato pareri dal sottosegretario Sarti per i viaggi via mare, ricalca, ampliandole, le disposizioni contenute nella iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, senza fornire specifiche indicazioni di copertura, giacché, secondo la relazione introduttiva « trattandosi di una disciplina di carattere permanente, gli oneri conseguenti vanno finanziati di volta in volta insieme con le altre spese facenti carico allo Stato in occasione delle predette consultazioni elettorali »: tale affermazione potrebbe essere considerata valida ove per l'anno finanziario in corso non fossero già previste consultazioni elettorali, mentre è noto che nel prossimo mese di giugno sono stati già convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, mentre in autunno dovrebbero aver luogo le elezioni comunali e provinciali e, contemporaneamente, anche le prime elezioni per i Consigli delle regioni a statuto ordinario.

In questa situazione, il Parlamento, dopo aver rinviato per diverse settimane ogni decisione su un provvedimento che si presentava con carattere di estrema urgenza, ma carente di indicazioni di copertura, si è trovato poi a dover varare una iniziativa governativa, che, contraddicendo in un certo senso all'atteggiamento manifestato in Commissione dal rappresentante del Governo, presenta le stesse lacune circa le implicazioni finanziarie, perché non assolve all'onere di copertura che l'articolo 81 della Costituzione vuole quanto meno riferito alle conseguenze finanziarie implicate a carico del bilancio in corso da una legge che si perfezioni dopo l'approvazione del medesimo, ancorché e quanto più si tratti

di una legge organica, destinata a riflettere oneri permanenti a carico dello Stato.

Il Presidente Tremelloni conclude, proponendo alla Commissione di confermare il parere favorevole sui due provvedimenti, già espresso in sede di Comitato pareri, e di richiamare, al tempo stesso, l'attenzione del Governo sulla situazione di estremo disagio in cui viene a trovarsi la Commissione, allorché, pur convenendo sull'opportunità di determinate riforme legislative, non trova da parte dell'esecutivo il necessario riscontro e la necessaria tempestività e adeguatezza delle soluzioni di spesa e copertura poste da ciascuna iniziativa legislativa.

Il sottosegretario Sarti chiarisce che il disegno di legge n. 1408 riveste il carattere di un provvedimento organico e permanente, anche se relativo a spese saltuarie, e non quello di legge di finanziamento per una particolare consultazione elettorale (per la quale occorrerebbe, senz'altro, indicare nella iniziativa legislativa l'ammontare dell'onere ed i mezzi di copertura): in base a tale provvedimento di carattere organico e secondo le previsioni che di anno in anno saranno elaborate a cura del Ministero dell'interno si provvederà a quantificare il relativo stanziamento di bilancio. Il sottosegretario aggiunge che, volendo in particolare considerare il maggior onere a carico del 1969 derivante dalla estensione delle agevolazioni ai viaggi via mare da e per la Sardegna, in base ai dati elaborati dal Ministero dell'interno, tale onere dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di lire e dovrebbe trovare senz'altro copertura negli appositi stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno. Il sottosegretario conclude precisando che la spesa implicata dalla iniziativa legislativa governativa farà, comunque, carico al bilancio del prossimo anno finanziario e sarà, quindi, conteggiata in sede di predisposizione del bilancio di previsione relativo al tale esercizio finanziario.

Dopo interventi dei deputati Isgrò e Raucic (il quale ultimo aggiunge la considerazione che l'atteggiamento dell'esecutivo fa ricadere eventuali rilievi sul Parlamento e non sul Governo, cui doveva competere il reperimento dei mezzi di copertura finanziaria di una iniziativa voluta dal Parlamento medesimo e intesa ad attuare un diritto previsto dalla Costituzione), la Commissione, concordando alla unanimità con le osservazioni e con le considerazioni testè svolte dal Presidente Tremelloni, delibera di confermare il parere favorevole tanto sul disegno di legge n. 1408, quanto sulla proposta di legge n. 320.

Disegno di legge:

Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio (*Parere alla VI Commissione*) (1283).

Il Presidente Tremelloni, riferendo una richiesta in tal senso prospettata in sede di Comitato pareri, propone alla Commissione di rivendicare la competenza primaria della Commissione bilancio e partecipazioni statali sulla iniziativa legislativa, che cade per intero su materia di contabilità pubblica e che concerne specifiche modifiche alla legge di bilancio, con la quale viene annualmente approvato anche il bilancio dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

La Commissione, alla unanimità, accoglie la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'esercito (598).

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio sugli articoli aggiuntivi, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Disegno di legge:

Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1117).

Dopo che il Presidente ha dato lettura del parere favorevole della V Commissione bilancio, il deputato Buffone, in assenza del relatore Napoli, illustra sinteticamente il disegno

di legge concludendo in senso favorevole. Intervengono quindi il deputato Fasoli ed il sottosegretario di Stato Cossiga, ambedue auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge, il quale viene subito dopo votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCAGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Buzzi.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (419).

Il relatore Cattaneo Petrini Giannina, rifattasi al dibattito svoltosi nella seduta del 19 febbraio scorso, ribadisce l'opportunità di richiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Dopo intervento del deputato Bronzuto, il quale conferma il consenso della sua parte sulla proposta formulata dal relatore, la Commissione delibera, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Proposta di legge:

Senatori Spigaroli ed altri: Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1402).

Il Presidente Scaglia, dopo aver riassunto i termini del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti, comunica, in via preliminare, che gli articoli e gli emendamenti che agli stessi saranno presentati verranno posti in votazione in via di principio, perché su di essi dovranno poi esprimere il prescritto parere le competenti Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 1, concernente il conferimento dei posti con incarico a tempo indeterminato. Dopo interventi dei deputati Bronzuto e Mat-

talia, nonché del relatore Magri, risulta approvato l'articolo stesso con l'accoglimento di un emendamento presentato dal rappresentante del Governo, inteso a sostituire, al primo comma, le parole: « ai posti ed alle », con le altre: « ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ». Non risulta, invece, accolto un emendamento Bronzuto, Sanna, Scionti e Tedeschi, interamente sostitutivo dell'articolo, inteso a prevedere che gli insegnanti incaricati per l'anno scolastico 1968-1969 nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono nominati a tempo indeterminato nella stessa sede, nella stessa scuola e nello stesso posto di insegnamento, nonché a stabilire che i posti coperti dagli insegnanti sono dichiarati indisponibili fino alla emanazione di nuove norme sul reclutamento e la sistemazione del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Il deputato Mattalia non insiste su di un emendamento presentato al primo comma dell'articolo 1, inteso a sostituire le parole: « ai posti ed alle ore », con le altre: « ai posti ed alle relative ore di insegnamento calcolate di norma, e, ove possibile, sulla base del corrispondente orario di cattedra ».

Dopo interventi dei deputati Mattalia, Raichich, Badaloni Maria, del relatore Magri, nonché del sottosegretario Buzzi, il deputato Mattalia non insiste sul mantenimento di un articolo aggiuntivo 1-*bis*, inteso a stabilire che il provveditore agli studi, sovrintendente regionale, coordina i dati statistici concernenti le cattedre e i posti disponibili trasmessigli per competenza dagli altri provveditori agli studi della regione, pubblicizzandoli in modo conforme.

Nel dibattito concernente l'articolo 2, relativo alle domande di incarico e alle norme per l'emanazione della ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze, intervengono i deputati Mattalia e Bronzuto, nonché il relatore Magri. L'articolo 2 risulta, quindi, approvato con l'accoglimento di un emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal deputato Bronzuto, inteso a prevedere che è ammessa la presentazione della domanda di incarico a due provveditorati agli studi. Da parte del deputato Mattalia non si insiste, invece, su un emendamento inteso ad introdurre il concetto di provveditorato agli studi regionale.

Risulta, quindi, approvato, sempre in via di principio, l'articolo 3, concernente la composizione della Commissione per gli incarichi, dopo interventi dei deputati: Scionti, Bronzuto, Dall'Armellina, Badaloni Maria,

Tedeschi, del relatore Magri, nonché del sottosegretario Buzzi, con l'accoglimento di due emendamenti presentati dal rappresentante del Governo rispettivamente al secondo ed all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Il secondo comma risulta, dopo l'approvazione dell'emendamento, del seguente tenore:

« La Commissione per gli incarichi è costituita da un Capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni 2.000 domande o frazione superiore a 1.000 e, comunque, in numero non inferiore a due, nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni 1.000 domande o frazione non minore di 500 e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di 5.000 saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni 4.000 domande o frazione non inferiore a 2.000 domande o frazione superiore a 1.000 ».

L'emendamento, invece, accolto all'ultimo comma, è inteso ad aggiungere alle parole: « si rinnovano per un terzo » le altre: « arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà ».

Il deputato Bronzuto non insiste, invece, su un emendamento presentato al terzo comma, inteso a sostituire le parole: « tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati » con le altre: « su proposta dei rappresentanti provinciali dei sindacati », a seguito delle precisazioni fornite sull'argomento dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Un ampio dibattito, ha, quindi, luogo sull'articolo 4, relativo alla formazione delle graduatorie. Dopo interventi dei deputati Bronzuto, Moro Dino, Tedeschi, Granata, Lettieri, Racchetti, Scionti, Raicich, del relatore, nonché del sottosegretario Buzzi, risulta approvato l'articolo stesso con l'accoglimento di due emendamenti presentati dal rappresentante del Governo, rispettivamente, al primo comma per prevedere all'alinea *b*) che la graduatoria concerne gli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento per la ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, e al secondo comma per la soppressione delle parole: « nei concorsi a cattedre ».

Risultano, altresì accolti: un emendamento presentato dal relatore e dal deputato Racchetti, al secondo e al terzo comma dell'articolo, che aggiunge il concetto di « senza demerito » nella valutazione dei titoli di coloro che prestano servizio militare di leva o per richiamo di autorità, che svolgono opera di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo, oppure che svolgono attività come titolari di borse di studio o di addestramento didattico o scientifico, nonché risulta accolto un emendamento Scionti-Bronzuto, inteso a prevedere, al terzo comma, tra le attività valutabili al fine della formazione delle graduatorie, anche le attività valutabili al fine della formazione delle graduatorie, anche quella svolta dai lettori di lingua italiana in università straniere.

Mentre non risulta accolto un emendamento interamente soppressivo del primo comma presentato dal deputato Bronzuto, da parte del deputato Moro Dino non si insiste su di un emendamento presentato all'alinea *b*) del primo comma, inteso a sopprimere il riferimento all'esame di abilitazione, nella considerazione che l'emendamento presentato dal Governo allo stesso alinea, ed accolto dalla Commissione, risolve il problema degli specifici.

Risulta, successivamente approvato l'articolo 5, relativo al conferimento degli incarichi, con l'accoglimento di un emendamento presentato dal rappresentante del Governo (con l'astensione del deputato Moro Dino), inteso ad aggiungere al secondo comma il seguente: « Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi ».

Intervengono nel dibattito sull'articolo 6, relativo alla sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati, i deputati: Bronzuto, Sanna, Moro Dino, il relatore, nonché il sottosegretario Buzzi. Mentre non è accolto un emendamento Bronzuto, Scionti, Sanna e Tedeschi, inteso a sopprimere l'intero articolo, risulta, invece, approvato l'articolo in esame nella seguente formulazione proposta dal rappresentante del Governo ed integrata dal relatore:

ART. 6.

« A partire dal 2° anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perché soppresso o con-

ferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incarichi abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al Provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Risultano, invece, assorbiti dal testo dell'articolo citato due emendamenti concorrenti

presentati, rispettivamente, dal deputato Moro Dino e dai deputati Bronzuto, Scionti, Sanna e Tedeschi, intesi tutti a sopprimere, al primo comma, il riferimento all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Dopo interventi dei deputati Rausa e Bronzuto, risulta successivamente accolto, sempre in via di principio, un articolo aggiuntivo 6-bis, presentato in un identico testo sia dai deputati Rausa, Meucci e Moro Dino sia dai deputati Bronzuto, Scionti, Sanna e Tedeschi. Tale articolo stabilisce per gli istituti professionali la sospensione dei comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

L'articolo 7, concernente la sistemazione degli incaricati in altre province, risulta approvato senza modificazioni e dopo interventi dei deputati Moro Dino, Bronzuto nonché del relatore, poiché non è accolto un emendamento, presentato dai deputati Bronzuto, Tedeschi, Sanna e Scionti, inteso a ridurre, all'ultimo comma, a cinque mesi il periodo delle supplenze previsto di sette mesi.

Senza modificazioni è, quindi, approvato anche l'articolo 8, relativo alle supplenze conferibili dal capo di istituto, poiché non risulta accolto un emendamento Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Sanna, inteso ad aggiungere dopo le parole: « le supplenze » le altre: « inferiori a cinque mesi ».

È, infine, approvato l'articolo 9, relativo ai ricorsi, dopo interventi dei deputati Reale Giuseppe (il quale non insiste su di un emendamento presentato al primo comma, inteso ad includere tra i componenti la commissione per i ricorsi un docente per le materie economiche e giuridiche, oppure un componente fornito di laurea in giurisprudenza), Bronzuto (il quale non insiste su di un emendamento presentato unitamente ai deputati Scionti, Tedeschi e Sanna, inteso a sopprimere; al quinto comma, le parole: « Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto ») e Moro Dino, nonché del relatore Magri, con l'accoglimento di un emendamento presentato dal rappresentante del Governo, inteso a sostituire come segue l'ultimo comma dell'articolo in esame: « Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il Presidente Scaglia, infine, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO, indi del Vicepresidente GATTO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e la aviazione civile, Terrana.

Disegno e proposta di legge:

Estensione agli elettori che partecipano alle elezioni comunali, provinciali e regionali delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche (1408);

Consiglio regionale della Sardegna: Facilitazioni di viaggio per gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna (*Urgenza*) (320).

Il relatore Marraccini illustra i due progetti di legge, proponendo di approvare il disegno di legge governativo, integrato da un articolo aggiuntivo che, accogliendo il voto formulato dalla V Commissione bilancio in sede di parere, estende le agevolazioni di viaggio già previste sulle ferrovie dello Stato anche ai viaggi via mare, tanto per le elezioni politiche, quanto per quelle regionali provinciali e comunali.

Dopo un intervento del sottosegretario Terrana, la Commissione passa all'esame degli articoli, prendendo come testo base il disegno di legge governativo, di cui approva gli articoli, senza modificazioni; approva anche l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Approva, infine, il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali », autorizzando la Presidenza al coordinamento del testo.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge, la proposta di legge n. 320 è dichiarata assorbita e sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente GATTO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Terrana.

Disegno e proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345);

Foderaro e Caiazza: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822); (*Parere alla XII Commissione*).

La Commissione conclude l'esame e, dopo interventi del relatore Querci, dei deputati Azimonti, Pirastu, Mancini Antonio, Marino, Ballarin, Monaco, del sottosegretario Terrana e del Presidente, approva il seguente parere proposto dal relatore: « La Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge n. 345 con le seguenti osservazioni: 1) che l'assicurazione obbligatoria venga estesa anche ai ciclomotori, previa regolamentazione del problema relativo alla targatura degli stessi, e alle macchine agricole, con il particolare accorgimento, per queste ultime, di tener conto della limitata circolazione su strade pubbliche; 2) che l'assicurazione obbligatoria venga estesa anche agli automezzi dello Stato e degli enti pubblici in genere, sia con targa civile sia con targa militare, mediante speciali forme di assicurazione a carattere collettivo forfettario; 3) che venga evitato il contrassegno comprovante la copertura assicurativa ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Venerdì 16 maggio, ore 9.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.